

31- Valleranello

Prot. Serv. Deliberazioni n. 2304/93

☞ S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno di venerdì ventisei del mese di novembre, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, il dott. Aldo Camporota — nominato Commissario Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1993 — ha adottato, con l'assistenza del sottoscritto Segretario Generale Reggente dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti deliberazioni:

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 382

Piano Particolareggiato del nucleo «O» n. 31 - «Valleranello».

Premesso che con deliberazione consiliare n. 3372 del 31 luglio 1978 è stata adottata la variante per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi sorti in difformità delle indicazioni del Piano Regolatore e consolidati;

Che tale variante è stata approvata dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regione Lazio 3 agosto 1983, n. 4777;

Che ai sensi dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, degli artt. 8 e 14 della legge regionale 2 maggio 1980 n. 28 modificata con legge regionale 21 maggio 1985 n. 76 e della legge regionale 2 luglio 1987 n. 36 è stato elaborato da professionisti esterni all'Amministrazione Comunale, formalmente incaricati, il Piano Particolareggiato della zona «O» di P.R.G. n. 31 «Valleranello»;

Che il piano in questione ha riportato il parere favorevole della C.T.U. nella seduta del 16 gennaio 1992 e della III C.C.P. per l'Urbanistica nella seduta del 22 dicembre 1992;

Che la Circostrizione XII, alla quale sono stati trasmessi gli elaborati del P.P. in data 30 marzo 1992, non ha espresso il parere di competenza;

Che le finalità dell'intervento sono descritte nella Relazione Tecnica dell'U.S.P.R.G. allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

Che l'art. 6 bis della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, come integrato dalla legge regionale 28 aprile 1983, n. 27, dispone che «per i lotti liberi interclusi, di superficie non superiore ai 1.500 metri quadrati, che per la loro limitata estensione non sono suscettibili di essere destinati a verde pubblico od a servizi pubblici, le norme di attuazione della variante possono prevedere la possibilità della loro edificazione, ai fini esclusivamente abitativi, prima dell'adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al successivo articolo 8 a condizione che l'edificazione stessa non superi l'indice di fabbricabilità territoriale corrispondente alla densità abitativa fissata dalla variante»;

Che l'art. 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito con legge 25 marzo 1982, n. 94, al punto b) del III comma dispone che, per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione, le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi

«da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primarie collegate funzionalmente con quelle comunali»;

Che con il presente provvedimento, sono reperite, al fine di soddisfare gli standard previsti dalle vigenti disposizioni, le aree da destinare a pubblici servizi ed a verde pubblico;

Che, pertanto, in considerazione della peculiarità del presente provvedimento, il quale, più che disegnare l'assetto del territorio, costituisce uno strumento atto ad avviare un processo di gestione per la riqualificazione e ristrutturazione sociale ed urbana del nucleo «O» n. 31 - Valleranello, potranno essere rilasciate dopo l'adozione dello stesso e ricorrendo i presupposti delle citate leggi, le concessioni edilizie, sempreché non contrastino con le previsioni degli elaborati e delle N.T.A. del P.P. adottato nell'ambito del perimetro della zona «O», come approvato dalla deliberazione Giunta Regione Lazio n. 4777 del 3 agosto 1983;

Visto l'art. 16 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 8 e 14 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 28 modificata ed integrata con legge regionale 28 aprile 1983 n. 27 e con legge regionale 21 maggio 1985 n. 76;

Visto l'art. 6 del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9 convertito con legge 25 marzo 1982 n. 94 e successive proroghe, da ultimo legge 158/91;

Visti gli artt. 24 e 29 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge regionale 2 luglio 1987 n. 36;

Visto l'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Il Sub-Commissario preposto all'U.S.P.R. valutate le circostanze di fatto e gli adempimenti di legge sopra riportati, propone di deliberare in conformità a quanto sopra rappresentato;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto di quanto esposto in narrativa e sulla base della proposta avanzata dal Sub-Commissario preposto all'U.S.P.R.;

Riconosciuta la validità della stessa ai fini dell'attuazione del P.R.G. e dei programmi dell'Amministrazione;

Che in data 1 giugno 1993 il Dirigente Superiore Capo dell'U.S.P.R., quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente Superiore

F.to: M. Cianfrini»;

Che in data 10 giugno 1993 il Ragioniere Generale, quale responsabile di ragioneria, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

p. il Ragioniere Generale Reggente

F.to: F. Lorenzetti»;

Che in data 18 novembre 1993 il Segretario Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione indicata in oggetto, preso atto della relazione del Dirigente Superiore dell'U.S.P.R. prot. n. 6026 dell'1 giugno 1993.

Il Segretario Generale Reggente

F.to: V. Gagliani Caputo»;

DELIBERA

... i poteri del Consiglio Comunale:

1) di adottare il piano particolareggiato del nucleo «O» n. 31 - Valleranello di cui ai sottoelencati elaborati facenti parte integrante del presente provvedimento:

Tav. 1A' : analisi dello stato di fatto: consistenza edilizia e destinazioni d'uso in atto -
planimetria scala 1:1.000;

Tav. 1A'' : analisi dello stato di fatto: consistenza edilizia e destinazioni d'uso in atto -
schede;

Tav. 1B : analisi dello stato di fatto: stato dell'urbanizzazione primaria e secondaria -
scala 1:2.000;

Tav. 1C : analisi dello stato di fatto: vincoli scala 1:2.000;

Tav. 2 : previsioni di P.R.G.: connessioni con il tessuto urbano - scala 1:10.000;

Tav. 3 : aree pubbliche - scala 1:2.000;

Tav. 4 : zonizzazione - scala 1:2.000;

Tav. 5 : rete viaria - scala 1:2.000;

Tav. 6 : normativa di attuazione;

Tav. 7 : relazione illustrativa previsione di massima delle spese per acquisizione aree
e sistemazioni generali;

Tav. 8a : elenco particelle catastali soggette a vincolo di esproprio;

Tav. 8b : elenco particelle catastali soggette a convenzione;
relazione tecnica U.S.P.R.;

2) di consentire per le motivazioni di cui alle premesse e ricorrendo i presupposti delle citate leggi in materia edilizia, il rilascio delle concessioni edilizie, sempreché non contrastino con le previsioni degli elaborati e delle N.T.A. del P.P. adottato, nell'ambito del perimetro della zona «O», come approvato dalla deliberazione Giunta Regione Lazio n. 4777 del 3 agosto 1983.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: A. CAMPOROTA

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to: V. GAGLIANI CAPUTO